



**COMUNE DI
SISSA TRECASALI**
(Provincia di PARMA)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Approvato con D.C.C. n. 12 del 12/05/2020
Modificato con D.C.C. n. 23 del 10.05.2022

INDICE

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 DEFINIZIONI	3
SEZIONE 2: CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.....	4
Art 3 – GENERALITÀ	4
Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI	4
Art. 5 – CASI PARTICOLARI	5
Art. 6 – PROCEDURE	5
SEZIONE 3: ATTIVITA' AGRICOLE	6
Art 7 – ATTIVITA' AGRICOLE	6
SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.....	7
Art. 8– CRITERI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI	7
Art. 9 – PROCEDURE COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI.....	7
SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE	8
Art. 10 – PARTICOLARI SORGENTI SONORE	8
SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 11– MISURE E CONTROLLI	9
Art. 12 – SANZIONI	10
Art. 13– DISPOSIZIONI FINALI	10
TABELLE manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico.....	11
Tabella 1 - Aree dedicate di cui all'art. 2, lett. g	
Tabella 2 - sito occasionale di cui all'art. 2, lett. h (manifestazioni private)	
Tabella 3- Manifestazioni di cui all'art. 2, lett. f - a valenza pubblica	

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21/09/2020 n. 1197, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Art. 2 DEFINIZIONI

Il presente regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere di attività temporanea. A tal fine valgono le seguenti definizioni:

- a. **attività temporanea**: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- b. **attività agricola**: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- c. **cantiere temporaneo o mobile**: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e simili, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
- d. **cantiere interno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- e. **cantiere esterno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- f. **manifestazione temporanea**: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- g. **manifestazione temporanea in sito dedicato**: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato (riferimento Tabella 1);
- h. **manifestazione temporanea in sito occasionale**: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno (riferimento Tabelle 2 e 3);
- i. **ricettore**: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- j. **ricettore sensibile**: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- k. **sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- l. **vincolo**: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

SEZIONE 2: CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 3 – GENERALITÀ

All'interno dei cantieri temporanei o mobili, le macchine e le attrezzature in uso dovranno operare in conformità direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8:00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

CANTIERI ESTERNI

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) ≥ 10 , rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥ 10 minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

CANTIERI INTERNI

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 5 – CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
2. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente regolamento, nei casi documentabili di:
 - necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
 - situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

Art. 6 – PROCEDURE (COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI)

6.1 ISTANZA SINGOLA

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva **comunicazione** da presentarsi allo Sportello Unico competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da Mod. 1 allegato alla DGR 1197/2020 da inviarsi tramite piattaforma telematica regionale (ACCESSO UNITARIO <https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale>). L'attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4, possono richiedere **specifiche deroghe**. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel Mod. 2 allegato alla DGR 1197/2020 da inviarsi tramite piattaforma telematica regionale (ACCESSO UNITARIO <https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale>), corredata della documentazione tecnica di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, dallo Sportello Unico, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPAE. Lo Sportello Unico si riserva di valutare la necessità di acquisire detto parere in ogni situazione ritenuta potenzialmente critica e comunque nel caso in cui il cantiere si trovi in prossimità di ricettori sensibili.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

6.2 ISTANZA A CARATTERE GENERALE

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al Mod. 3 allegato alla DGR 1197/2020 da inviarsi tramite piattaforma telematica regionale (ACCESSO UNITARIO <https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale>) allo Sportello Unico e ad Arpa, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad

un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo Sportello Unico e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE 3: ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 7 – ATTIVITA' AGRICOLE

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

2. Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto 1 le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo Sportello Unico apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:

- a. in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
- b. in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da

valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 8 – CRITERI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

Le manifestazioni temporanee **in sito dedicato** (area individuata dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95) devono rispettare i limiti acustici indicati nella Tabella 1 allegata.

Le manifestazioni temporanee **in sito occasionale** devono rispettare i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2, allegata.

Le manifestazioni temporanee **in sito occasionale** a valenze pubblica devono rispettare i criteri ed i limiti indicati in Tabella 3, allegata.

Sono da intendersi manifestazioni a "valenza pubblica", di cui alla Tabella 3, quelle organizzate da enti pubblici, associazioni regolarmente costituite, partiti politici, organizzazioni sindacali ed eventi che abbiano ottenuto il patrocinio dal Comune.

Le tabelle forniscono la durata degli eventi, il numero di giornate previste per sito e limiti da rispettare; l'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASmax, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle 1, 2 e 3 devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

L'elenco dei luoghi ed i limiti in termini di orari, durata e numero massimo di giorni/anno, contenuti nelle tabelle, possono essere aggiornati, modificati o integrati con deliberazione di Giunta Comunale, tenendo conto della presenza dei vari ricettori e previa (eventuale) valutazione di Arpae.

Art. 9 – COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto all'art. 8 delle prescrizioni di cui alle Tabelle 1, 2 e 3, è oggetto di **comunicazione** da presentarsi allo Sportello Unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da Mod. 4 allegato alla DGR 1197/2020 da inviarsi tramite piattaforma telematica regionale (ACCESSO UNITARIO <https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale>). In questo caso lo Sportello Unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente.

La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate, possono richiedere allo Sportello Unico **autorizzazione in deroga** almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Mod. 5 allegato alla DGR 1197/2020 da inviarsi tramite piattaforma telematica regionale ACCESSO UNITARIO <https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale>, corredando la domanda con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo Sportello Unico entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPAE. Lo Sportello Unico si riserva di valutare la necessità di acquisire detto parere in ogni situazione ritenuta potenzialmente critica e comunque nel caso in cui l'evento si svolga in prossimità di ricettori sensibili.

Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

Le manifestazioni, i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili, devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 10 –PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Il presente articolo fornisce alcune prescrizioni e indicazioni per disciplinare l'impiego di particolari sorgenti sonore.

L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

1. Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

3. Cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori per volatili

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- **fascia oraria:** dall'alba al tramonto;
- **cannoncini:** con cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
- **altri tipi di dissuasori:** tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo/altoparlante non orientata verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

4. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- **fascia oraria:** divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- **ubicazione** del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- **periodo** di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

5. Servizi di pubblica utilità

L'uso delle speciali attrezzature ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.), è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono di norma consentite nei giorni feriali, compreso il sabato dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – MISURE E CONTROLLI

I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati, ai sensi della DGR 1197/2020, nel presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione.

Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura TM ≥ 10 minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.

Per le manifestazioni i parametri di misura riportati nelle Tabelle 1, 2 e 3 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- b) LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 2).

Per tutte le attività disciplinate nel presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.

L'attività di controllo è esercitata dal Comune che si avvale di ARPAE e del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia disciplinata dal presente regolamento tale controllo viene effettuato, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

Art. 12 – SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 16 della L.R. n. 15/2001.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento modifica e sostituisce il Regolamento locale relativo alle attività rumorose temporanee, approvato con DCC n. 12 del 12.05.2020.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono modificati e/o abrogati gli articoli e le disposizioni incompatibili con le direttive contenute nella DGR n. 1197/2020.

**TABELLE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL
PUBBLICO**

TABELLA 1 - COMUNE DI SISSA TRECASALI – AREE DEDICATE DI CUI ALL’ART. 2 LETT. G
(manifestazioni temporanee in sito dedicato di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95)
Area destinata a manifestazioni con grande affluenza ed in sedi individuate dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

SITO	AFFLUENZA	N. MAX DI GG.	DURATA	LIMITE IN FACCIATA LAeq	LIMITE IN FACCIATA LASlow	LIMITE LASmax per il pubblico	LIMITE ORARIO
Individuazione cartografica come da strumenti urbanistici	afflusso atteso > 5.000 persone	6	8h	70	75	108	24.00
	afflusso atteso>300 persone	10	4h	65	70	108	23.30(1) 00.30(2)

Note: (1) gg. feriali e festivi; (2) Venerdì e gg. prefestivi

TABELLA 2 - COMUNE DI SISSA TRECASALI – SITI OCCASIONALI DI CUI ALL’ART. 2 LETT. H
Manifestazioni temporanee in sito occasionale

Cat.	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	n. Max di giorni/anno	Limite in facciata Laeq	Limita LASlow in facciata	Limite orario	Limite di esp. per il pubblico LASmax
1	Concerti e manifestazioni all’aperto	> 1000	8 h	3 non consecutivi	95	100	24.00	108
2	Concerti e/o manifestazioni al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	6 h	10	70	75	01.00	108
3	Concerti e manifestazioni all’aperto	>200	4 h	6 non consecutivi	85	90	24.00	108
4	Discoteche e similari all’aperto (cinema all’aperto, ecc)	>200	4 h	16	70	75	24.00	108

5	Attività musicali o di spettacolo all' <u>APERTO</u> quali ad es. cinema, piano-bar esercitati a supporto di attività principali ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc. . – max n. 12 per ogni esercizio pubblico	< 200	4 h		70	75	24.00	108
---	---	-------	-----	--	----	----	-------	-----

TABELLA 3 - COMUNE DI SISSA TRECASALI – MANIFESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 2 LETT. H - A VALENZA PUBBLICA								
Tipologia di Manifestazione	Sito	Afflusso atteso	Durata	n. Max di giorni	Limite in facciata Laeq	Limita LASlow In facciata	Limite orario	Limite di esp. per il pubblico LASmax
Concerti e manifestazioni all'aperto	SISSA - Parco della Montagnola –via Dei Conti Terzi di Sissa	>1000	8h	15	95	100	02.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	SISSA – Parco della Montagnola	>200 (e <1000)	6 h	15	85	90	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	SISSA - Piazza Roma	>200	8 h	6	85	90	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	SISSA - Piazza Roma	> 1000	6 h	6	95	100	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	SISSA - Piazza Scaramuzza –via Matteotti	>200(e <1000)	6 h	6	85	90	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	GRAMIGNAZZO – Area La Fornace	>1000	8 h	4	95	100	02.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	GRAMIGNAZZO – Area La Fornace	>200	6 h	6	85	90	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	COLTARO - Piazza Comunalia	>1000	6 h	6	95	100	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	COLTARO – via ROMA 48	< 200	4h	4	85	90	24.00	108

Concerti e manifestazioni all'aperto	COLTARO - Piazzale dello Storione- Boschi di Maria Luigia	>1000	8 h	15	95	100	02.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	TORRICELLA - Parco Cavalli	>200(e <1000)	6 h	6	85	90	02.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	TORRICELLA - Piazza in Via Torricella	>200(e <1000)	6 h	6	85	90	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	TRECASALI - Campo sportivo comunale - Via XI Febbraio	>200	8 h	10	85	90	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	TRECASALI - Piazza Fontana-Piazza Pertini-Parco Solidarietà-Cortile ex scuola elementare-Via Don Fermino Mora	>200	6 h	7	85	90	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	TRECASALI - Piazza Fontana-Piazza Pertini-Parco Solidarietà-Cortile ex scuola elementare-Via Don Fermino Mora	>1000	8 h	6	95	100	02.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	RONCO C. CANNETO - Campo sportivo parrocchiale - via Don Roberto Cugini	>200 (e <1000)	6 h	4	85	90	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	RONCO C. CANNETO - Cortile scuola elementare - via Don Roberto Cugini	>200(e <1000)	6 h	8	85	90	02.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	RONCO C. CANNETO – via Aldo Malpeli 26 (sede ambulatori-associazione)	< 200	4 h	5	85	90	24.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	SAN QUIRICO - Campo sportivo parrocchiale - via 6 Ottobre 2013	>200	8 h	4	85	90	01.00	108

Concerti e manifestazioni all'aperto	SAN QUIRICO - Area per Fiera Agricola	>1000	8 h	6	95	100	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	VIAROLO – Parco Comunale Via Cornazzano	>200(e <1000)	6 h	4	85	90	01.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	VIAROLO – Parco Comunale Via Cornazzano	>1000	8 h	4	95	100	02.00	108